

LUGANO SCHERMA



STATUTO

Approvato dall'Assemblea generale in data 17 giugno 2026

La redazione del documento è espressa nella forma maschile che si applica a persone di ogni genere

Indice

1.	Denominazione, forma giuridica, sede e durata	3
2.	Scopo e compiti.....	3
3.	Principi etici	3
4.	Violazioni delle norme sul doping e sull'etica	3
5.	Finanziamento/mezzi e responsabilità.....	4
6.	Anno associativo	4
7.	Protezione dei dati	4
8.	Soci	4
8.1.	Qualità di socio	4
8.2.	Quote sociali	5
8.3.	Ammissione, dimissione, sospensione ed esclusione dei soci	5
9.	Organi ed organizzazione	6
10.	Assemblea Generale	6
10.1.	Convocazione dell'assemblea dell'associazione	6
10.2.	Regole dell'assemblea generale dell'associazione.....	7
10.3.	Assemblea generale straordinaria dell'associazione	7
10.4.	Diritti di voto.....	7
10.5.	Competenze e compiti dell'assemblea dell'associazione	7
10.6.	Svolgimento dell'assemblea generale dell'associazione, procedura e quorum.....	8
11.	Comitato direttivo.....	9
11.1.	Elezione.....	9
11.2.	Modalità operative	9
11.3.	Conflitti di interesse	10
11.4.	Compiti e competenze del Comitato direttivo.....	10
11.5.	Commissioni	11
11.6.	Commissione Sportiva	11
11.7.	Commissione Operativa	11
11.8.	Comitato d'onore	12
12.	Organo di revisione interno	12
13.	Scioglimento dell'associazione	12
14.	Disposizioni varie.....	13
15.	Entrata in vigore degli statuti	13

1. Denominazione, forma giuridica, sede e durata

Sotto la denominazione “Lugano Scherma” (in seguito anche “l’Associazione”) è costituita ai sensi degli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero un’associazione sportiva, aconfessionale ed apolitica, senza scopo di lucro, con sede a Lugano e di durata illimitata.

Essa è affiliata alla Federazione Ticinese di Scherma (Scherma Ticino) ed alla Federazione Svizzera di Scherma (Swiss Fencing) i cui statuti e i regolamenti sono vincolanti per l’associazione ed i suoi membri.

2. Scopo e compiti

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

- ✓ la gestione di un club di scherma al fine di assicurare l’insegnamento della scherma e di consentire, promuovendola, la pratica della scherma olimpica e paraolimpica nelle tre armi classiche fioretto, spada e sciabola;
- ✓ promuovere a livello regionale la scherma e renderla accessibile ad una più larga fascia di popolazione;
- ✓ promuovere e sostenere la scherma per tutti e la scherma agonistica;
- ✓ promuovere e sostenere progetti di scherma inclusiva.

3. Principi etici

L’Associazione si impegna a rispettare i principi di etica sportiva, fair play e buona governance. In qualità di membro di Swiss Fencing, l’Associazione e i suoi membri sono soggetti alla Carta etica e allo Statuto sul doping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti che li precisano.

I membri dell’Associazione praticano la scherma sportiva in modo leale e si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale e di manipolazione delle competizioni sportive, rispettando le prescrizioni pertinenti di Swiss Fencing e lo statuto etico di Swiss Olympic.

4. Violazioni delle norme sul doping e sull’etica

Sospette violazioni delle norme sul doping o sull’etica andranno esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate secondo i casi previsti dalle relative norme federative. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione avvengono conformemente alle rispettive disposizioni dello Statuto sul doping e della Carta etica, esclusivamente da parte del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali. I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni delle norme sul doping e sull’etica o dei relativi regolamenti.

5. Finanziamento/mezzi e responsabilità

Per perseguire il suo scopo, l'Associazione dispone dei seguenti mezzi:

- ✓ quote associative
- ✓ contributi dei donatori
- ✓ proventi da manifestazioni proprie, gare e tornei
- ✓ Sovvenzioni
- ✓ proventi da contratti di prestazione
- ✓ sponsors, donazioni e assegnazioni di ogni genere

Conformemente all'art. 75a del Codice civile, l'Associazione risponde verso i propri membri e i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

6. Anno associativo

L'anno associativo ha durata di dodici mesi e decorre dal 1° luglio al 30 giugno.

7. Protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 Cost. e della legge sulla protezione dei dati, ogni persona ha diritto alla protezione della propria sfera privata e alla protezione contro l'uso abusivo dei propri dati personali. Sulla base di questi principi, il comitato direttivo emana un apposito regolamento in materia di protezione dei dati.

8. Soci

8.1. Qualità di socio

L'Associazione si compone di :

- ✓ soci onorari
- ✓ soci attivi
- ✓ soci in congedo

Sono soci onorari coloro che, per particolari meriti sportivi e benemerienze, sono riconosciuti tali dall'Assemblea su proposta del Comitato. La qualifica di socio onorario è a vita. Essi hanno diritto di voto in Assemblea.

Sono soci attivi coloro che s'impegnano ad esercitare una regolare attività schermistica presso l'Associazione. Essi hanno diritto di voto in Assemblea.

Sono soci in congedo i soci attivi, che per motivi duraturi di studio, lavoro, malattia, infortunio o gravidanza lasciano il Cantone o sono impossibilitati di praticare l'attività schermistica. Questi soci hanno diritto di voto in Assemblea se mantengono la licenza presso l'Associazione, avendo la facoltà d'isciversi presso altre associazioni o club in Svizzera o presso un altro club riconosciuto dalla Federazione Internazionale di scherma.

Hanno diritto di voto i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. I soci con meno di sedici anni possono essere rappresentati in assemblea da un loro genitore o loro legale rappresentante.

8.2. Quote sociali

L'ammissione all'Associazione quale socio è condizionata al pagamento delle quote associative. La tassa è dovuta anticipatamente e non è rimborsabile, salvo casi eccezionali valutati dal Comitato Direttivo.

L'ammontare delle quote è determinato dal Comitato in base alle esigenze finanziarie del Club. Il Comitato fissa l'ammontare e le modalità di pagamento per i soci. Tutti i dettagli e le condizioni concernenti le quote sociali sono definite nell'apposito regolamento quote adottato dal Comitato.

8.3. Ammissione, dimissione, sospensione ed esclusione dei soci

Il Comitato direttivo decide in merito all'ammissione dei soci.

Per essere ammesso all'associazione, il candidato deve compilare e inoltrare il formulario d'iscrizione online. Il candidato minorenni deve presentare il consenso scritto dei genitori. Il Comitato ha la facoltà di rifiutare l'adesione al club di un socio. Il Comitato non è tenuto a motivare la sua decisione.

Le dimissioni dei soci possono avvenire solo con effetto 30 giugno di ogni anno. Le richieste di dimissione scritte devono pervenire al Comitato direttivo entro il 31 maggio dello stesso anno.

Il Comitato direttivo può sospendere temporaneamente e/o espellere un socio se ha leso gravemente gli interessi dell'associazione o ha deteriorato la vita sociale e sportiva dell'associazione, se ha violato gravemente gli statuti o i regolamenti di Swiss Fencing, compreso il diritto superiore.

Se sospeso, la successiva Assemblea Generale ordinaria deciderà in merito al perdurare della sospensione del socio sospeso decisa dal Comitato Direttivo.

Se espulso, il socio ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla notifica scritta e motivata della decisione, per la prossima Assemblea generale. In tal caso, dalla pronuncia dell'espulsione e fino

alla decisione dell'Assemblea, l'espulso resta sospeso dai suoi diritti statutari. L'esclusione entra in vigore immediatamente con la decisione dell'Assemblea generale dell'associazione. Gli eventuali diritti dell'associazione nei confronti del socio escluso non sono pregiudicati e sono riservati.

9. Organi ed organizzazione

L'Associazione si compone dei seguenti organi:

- ✓ Assemblea Generale
- ✓ Comitato Direttivo
- ✓ Organo di revisione interno

10. Assemblea Generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Comitato due volte l'anno: entro la fine di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo della stagione successiva ed entro fine settembre per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale e lo scarico del Comitato.

L'Assemblea Generale si svolge in presenza e può essere organizzata online solo in caso di forza maggiore o quando deciso all'unanimità dal Comitato Direttivo. In tal caso l'Assemblea deve essere organizzata mediante sistemi tecnici atti a garantire la presenza continua e certa di tutti i partecipanti.

10.1. Convocazione dell'assemblea dell'associazione

Dopo la chiusura dell'anno associativo, il Comitato Direttivo invita i soci all'Assemblea Generale ordinaria annuale dell'associazione, che deve tenersi al più tardi entro la fine del mese di settembre dell'anno successivo.

L'invito e l'ordine del giorno, definito dal Presidente, devono essere comunicati ai soci con affissione all'albo sociale o sull'albo digitale del sito sociale, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea generale. Proposte dei soci per l'ordine del giorno o documenti complementari, devono essere trasmesse al Comitato Direttivo al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea dell'associazione.

10.2. Regole dell'assemblea generale dell'associazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato e in caso di sua assenza da un membro designato dal Comitato. Gli scrutatori sono scelti in seno all'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea Generale è redatto dal Segretario del Comitato. Il Comitato verifica l'adesione dei partecipanti e i poteri dei delegati prima dell'apertura dell'assemblea generale dell'associazione. Il numero dei soci aventi diritto di voto viene comunicato prima della prima votazione.

L'Assemblea generale decide unicamente sulle proposte iscritte all'ordine del giorno. Se, nel corso della discussione, viene formulata una nuova proposta durante l'Assemblea dell'associazione, i soci presenti o rappresentati decidono a maggioranza dei 2/3 se accettare la proposta o rinviarla alla prossima Assemblea dell'associazione. In mancanza di una maggioranza dei 2/3, la proposta viene trattata nella successiva Assemblea generale dell'associazione.

Le revisioni dello Statuto e la dissoluzione dell'Associazione possono essere trattate e decise solo previa iscrizione all'ordine del giorno.

La partecipazione all'assemblea generale dell'associazione è riservata ai soci. Il Comitato direttivo può invitare ospiti senza diritto di voto.

Il Comitato verifica l'adesione dei partecipanti e i poteri dei delegati prima dell'apertura dell'assemblea generale dell'associazione. Il numero dei soci aventi diritto di voto viene comunicato prima della prima votazione.

10.3. Assemblea generale straordinaria dell'associazione

Se l'urgenza e l'importanza di una questione lo richiedono, il Comitato direttivo può convocare un'assemblea straordinaria dell'associazione.

Questo diritto è riconosciuto anche a 1/5 dei soci che, congiuntamente, sottopongono al Comitato una proposta in cui indicano i punti da trattare all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria dell'associazione deve tenersi entro i due mesi successivi.

Lo svolgimento dell'assemblea straordinaria dell'associazione corrisponde a quello dell'assemblea ordinaria dell'associazione e si limita al trattamento delle questioni e delle proposte espressamente iscritte all'ordine del giorno.

10.4. Diritti di voto

Ogni membro dell'associazione dispone di un voto.

10.5. Competenze e compiti dell'assemblea dell'associazione

I compiti e le competenze dell'assemblea generale dell'associazione sono i seguenti

- ✓ approvazione del bilancio preventivo, dei conti, del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale dei revisori e lo scarico del Comitato
- ✓ elezione del Presidente
- ✓ nomina del Comitato
- ✓ nomina dell'Organo di revisione interno
- ✓ modifica dello Statuto
- ✓ scioglimento dell'associazione
- ✓ decisione sull'importo delle quote sociali
- ✓ decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del Comitato
- ✓ elezione o revoca dei membri onorari

Qualsiasi spesa straordinaria non approvata nel budget previsionale che supera CHF 10'000.00 deve essere preventivamente iscritta all'ordine del giorno e approvata dall'Assemblea Generale. Non sono possibili spese che non siano state inserite nel budget previsionale o che non siano approvate dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci non può approvare budget in deficit.

Eventuali utili d'esercizio sono destinati a fondi di riserva per progetti del club, all'acquisto di nuovo materiale comune e all'esecuzione d'opere a beneficio dell'associazione o di sviluppo dell'attività agonistica dei giovani.

10.6. Svolgimento dell'assemblea generale dell'associazione, procedura e quorum

Prima di una votazione o di un'elezione, i soci possono esprimersi liberamente. Il presidente o il suo supplente possono limitare il tempo di parola.

Le elezioni e le votazioni si svolgono per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto se, in occasione di una votazione, oltre due terzi dell'assemblea vi acconsentono.

Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 13 (Scioglimento), l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

Una mozione si considera approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Se vi sono più di due proposte sullo stesso oggetto e nessuna ottiene la maggioranza assoluta, si procede a un secondo turno con le due proposte che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Anche al secondo turno si applica la regola della maggioranza assoluta.

È necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti espressi nei seguenti casi:

- ✓ Modifiche degli statuti
- ✓ Esclusione di soci
- ✓ Scioglimento dell'associazione

11. Comitato direttivo

Il Comitato è l'organo amministrativo dell'Associazione. È composto, incluso il presidente, da un minimo di tre e un massimo di nove persone. I membri del Comitato direttivo adempiono ai propri compiti con la cura e l'efficienza richieste, secondo le loro migliori capacità. Essi svolgono la propria attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

11.1. Elezione

Il Comitato è eletto ogni 4 anni durante l'Assemblea Generale di giugno.

Alle elezioni possono candidarsi unicamente i soci dell'Associazione. Un mandato ha una durata di quattro anni. L'attività e l'eleggibilità all'interno del Comitato è limitata a dodici anni (tre mandati).

I candidati alla funzione di Presidente del Comitato devono inoltrare la loro domanda per iscritto almeno 60 giorni prima dell'elezione. Nei 20 giorni successivi il ricevimento delle domande, il Comitato in carica si riunisce e convoca i candidati. In questa seduta il candidato presenta le sue motivazioni, il suo programma ed i membri del suo Comitato per il quadriennio successivo, compresi eventuali figure di complemento. Il Comitato, sentiti i candidati, inserisce all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale la candidatura con una sintesi del programma.

L'Assemblea procede dapprima con l'elezione del Presidente e in seguito con quella dei membri di Comitato.

Sono eletti il presidente ed i membri del comitato che ottengono il maggior numero di voti, a condizione che raggiungano la maggioranza assoluta al primo turno. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta, i due candidati che, al primo turno, hanno ricevuto il maggior numero di voti sono sottoposti a un secondo turno di votazione, in cui prevale la maggioranza relativa.

I membri dimissionari sono sostituiti da nuovi membri proposti dal presidente, nel corso dell'Assemblea Generale successiva.

11.2. Modalità operative

In quanto organo, il Comitato direttivo opera a titolo volontario; le spese ordinarie (spese vive) possono essere rimborsate. Per prestazioni particolari di alcuni membri del comitato può essere corrisposta un'indennità adeguata, deliberata alla maggioranza qualificata del Comitato.

Il Comitato direttivo si organizza autonomamente sotto la guida del presidente ed ha almeno quali cariche quelle di presidente, segretario, e responsabile finanziario, scelti tra i membri. Il

Comitato ha la facoltà di eleggere tra i suoi membri un vicepresidente ed altri responsabili con incarichi distinti. Non può essere membro del Comitato chi, a qualsiasi titolo, ha un rapporto d'impiego duraturo con l'associazione.

Il Comitato direttivo si riunisce con la frequenza richiesta dal regolare svolgimento delle attività dell'associazione. Di regola, si riunisce su convocazione del presidente. Due membri del Comitato direttivo possono altresì richiedere congiuntamente la convocazione di una riunione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. Devono essere presenti almeno 3 membri del comitato direttivo (di cui uno è il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente) affinché le decisioni siano valide. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente (o del vicepresidente in sua assenza).

È data la possibilità al Comitato direttivo di riunirsi e decidere in via telematica e con decisioni circolari.

11.3. Conflitti di interesse

Se sussiste un rischio di conflitto d'interessi per un membro del Comitato direttivo in relazione a una decisione dello stesso Comitato, questi ne informa il presidente e si astiene dal partecipare alla discussione e alla decisione. L'astensione per conflitto d'interessi deve essere verbalizzata.

Se il membro interessato contesta l'asserito conflitto d'interessi, il Comitato direttivo decide in merito escludendo il membro in questione dalla deliberazione.

11.4. Compiti e competenze del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo gestisce gli affari dell'associazione e ne assume la responsabilità. Esso dispone di tutte le competenze che non sono espressamente attribuite ad un altro organo. In particolare, si tratta di:

- ✓ garantire il regolare funzionamento dell'associazione
- ✓ convocare l'assemblea dell'Associazione ed elaborare l'ordine del giorno
- ✓ attuare le decisioni dell'assemblea generale dell'associazione
- ✓ proporre i revisori all'assemblea generale dell'associazione
- ✓ proporre all'assemblea generale dell'Associazione la determinazione delle quote associative
- ✓ garantire le risorse finanziarie
- ✓ stabilire e controllare il budget
- ✓ concludere contratti con terzi
- ✓ assumere e gestire il personale
- ✓ adottare altri regolamenti
- ✓ nomina i membri della Commissione Sportiva e della Commissione Operativa
- ✓ stabilisce poteri e competenze; Sospendere ed espellere membri

- ✓ assumere tutti i compiti dell'associazione non espressamente attribuiti ad altri organi
- ✓ regolare il diritto di firma

Qualsiasi spesa straordinaria non approvata nel budget previsionale che supera CHF 10'000.00 deve essere preventivamente iscritta all'ordine del giorno e approvata dall'Assemblea Generale.

Non sono possibili spese che non siano state inserite nel budget previsionale o che non siano approvate dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci non può approvare budget in deficit.

Eventuali utili d'esercizio sono destinati a fondi di riserva per progetti del club, all'acquisto di nuovo materiale comune e all'esecuzione d'opere a beneficio dell'associazione o di sviluppo dell'attività agonistica dei giovani.

11.5. Commissioni

L'Associazione dispone di una Commissione Sportiva e della Commissione Operativa e della Commissione d'onore

11.6. Commissione Sportiva

La Commissione Sportiva ha quali funzioni la definizione delle linee guida sportive e degli obiettivi sportivi dell'associazione, la pianificazione della stagione agonistica e degli allenamenti, l'organizzazione delle trasferte per le gare fuori sede, la gestione delle gare organizzate dall'associazione, coordina campi d'allenamento estivi, d'inizio stagione e ad hoc, organizza e coordina la formazione degli arbitri e degli accompagnatori e designa i vincitori dei premi per il miglior atleta e il miglior giovane, del premio Renzo Boisco e del premio Gian Luigi Lodetti.

La Commissione sportiva è composta da un responsabile sportivo, un maestro d'arme quale rappresentante degli istruttori e da un membro del Comitato. I nominativi sono proposti dal presidente e votati in seno al Comitato direttivo.

11.7. Commissione Operativa

La Commissione Operativa ha quali funzioni segnatamente l'allestimento del budget previsionale e l'osservazione dei flussi di cassa, organizzazione degli eventi del Club, il supporto alla Commissione sportiva nella gestione dei tornei sociali, la gestione della comunicazione interna ed esterna del club, il coordinamento e controllo dell'attività di sponsoring; il controllo della vendita del materiale schermistico e del materiale ufficiale del club e coordina l'organizzazione amministrativa e logistica del club.

La Commissione Operativa è composta dal presidente, dal responsabile finanziario e da un membro del Comitato incaricato della comunicazione e/o dell'attività di sponsoring. I nominativi sono proposti dal presidente e votati in seno al Comitato direttivo.

11.8. Comitato d'onore

Il Comitato d'onore riunisce tutti i soci onorari e si organizza autonomamente, eleggendo un suo direttorio.

Il Comitato d'onore ha i seguenti compiti e missioni:

- ✓ ricerca di partners che vogliono associarsi all'immagine dell'associazione e della scherma
- ✓ promotore d'iniziative in favore dell'associazione
- ✓ sostegno ad attività sportive e agonistiche dell'associazione

Il Comitato d'onore può assumere ruolo di mediazione in caso di gravi divergenze tra l'Assemblea Generale ed il Comitato direttivo.

12. Organo di revisione interno

La revisione è effettuata da due revisori interni nominati dall'Assemblea generale, il cui mandato ha una durata di due anni. Sono ammessi al massimo quattro mandati.

I membri e il supplente dell'Ufficio di revisione non possono essere membri del Comitato.

I revisori hanno il compito di verificare l'esattezza dei conti annuali. Essi hanno il diritto di consultare in ogni momento la contabilità e i relativi giustificativi. I revisori devono presentare un rapporto scritto all'assemblea generale dell'associazione.

13. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione richiede la convocazione di un'Assemblea generale alla quale devono partecipare almeno i 3/4 dei membri aventi diritto di voto. La decisione di scioglimento deve essere approvata con una maggioranza dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

La liquidazione, fatto salva diversa decisione da parte dell'Assemblea, è operata dal Comitato.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'associazione è devoluto a un'organizzazione in Svizzera che persegue lo stesso scopo dell'associazione o scopo analogo. È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i membri.

14. Disposizioni varie

Le comunicazioni ai soci avvengono per affissione all'albo sociale in sede e/o digitale.

Tutti i reclami o ricorsi devono essere formulati per iscritto. Essi devono essere motivati, firmati ed inviati al presidente, che li sottopone sollecitamente agli organi competenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano gli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.

15. Entrata in vigore degli statuti

Il presente Statuto è stato revisionato e messo in vigore in occasione dell'Assemblea generale dell'associazione tenutasi il 17 giugno 2026 a Lugano. Esso sostituisce i pregressi Statuti.

Lugano, 17 giugno 2026

Emanuele Verda
Presidente

Maria Gabriella Capozzi
membro di Comitato

(versione precedente: 26 giugno 2026 - emendamento art. 11, 17 giugno 2026)